



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 458 del 06/08/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO NELLA VIA LUCARDESI E VIA VOLTA DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00 DEL 28.8.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta Prot. 0016070 del 29.07.2024 della Sig.ra R.A. nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in nel Comune di San Casciano Val di Pesa, via Volta civ.7, avente per oggetto il rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per posizionare un autocarro Iveco targato ES185SD per effettuare operazioni di trasloco, il giorno 28.08.2024 dalle ore alle ore 14:00 alle ore 18:00;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale;

Visto il parere favorevole n. 158 del 06.08.2024 rilasciato dal servizio di Polizia Locale in intestazione;;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);

Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 15/02/2024 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni e
successiva nota di prorogatio del 1.7.2024

ORDINA

Dalle ore 14:00 di mercoledì 28 agosto 2024 fino a fine lavori, e comunque non oltre le ore 18:00 del medesimo giorno, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, via Lucardese e via Volta, per i motivi sopra descritti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

DIVIETO DI TRANSITO in Via Lucardese ed in Via Della Volta, per tutto il periodo indicato

Dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a **garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito** secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs 30/04/1992 n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Inoltre:

Venga posizionata transenna, a cura del richiedente, con affissi segnali stradali di divieto di transito e di obbligo di svolta a destra, all' inizio di via Lucardese, incrocio con Via Roma, per consentire su Via Roma il deflusso dei veicoli provenienti da Piazza Cavour;

Vengano disattivati i varchi telematici di Via Roma, a cura del servizio di Polizia Locale in intestazione, per il periodo di vigenza della suddetta ordinanza;

Venga lasciato libero accesso agli ingressi confinanti l'area di occupazione di suolo pubblico;

Venga momentaneamente sospesa la circolazione pedonale esclusivamente durante le manovre di posizionamento e rimozione dell' autocarro, che possano costituire pericolo, con personale adeguatamente attrezzato a tale mansione (movieri);

Inoltre:

LA SEGNALETICA STRADALE PERMANENTEMENTE, N CONTRASTO CON I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PREVISTI DALLA PRESENTE ORDINANZA, ANDRA' COPERTA IN MODO DA NON CREARE CONFUSIONE NEGLI UTENTI DELLA STRADA;

Venga predisposta ed installata a cura del richiedente la segnaletica necessaria nei tempi e nei modi previsti dal codice della strada, e la medesima dovrà essere rimossa al termine delle operazioni di trasloco a cura del richiedente, per il ripristino della normale circolazione veicolare;

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Venga predisposta ed installata a cura del richiedente la segnaletica necessaria, nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002. Tutta la segnaletica da porre in opera, al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale, nonché per il posizionamento dei segnali, **sarà a carico del richiedente.**

I divieti e gli obblighi saranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica a carico del richiedente.

LA PRESENTE ORDINANZA NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI POTER ADOTTARE ULTERIORI E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI IN CASO SIA REPUTATO NECESSARIO DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER NECESSITÀ E SICUREZZA DELLA VIABILITÀ.

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA SOLO SE LA SEGNALETICA SARA' APPOSTA NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DAL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE E SSMMII. E' NECESSARIO L'INVIO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPOSIZIONE SEGNALETICA ALL'INDIRIZZO EMAIL polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Il predetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Staff del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- 118;
- VVF;
- Misericordia S. Casciano V.P.;
- Associazione La Racchetta;
- Alia spa;
- Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Lì, 06/08/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)